



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 11 novembre 2016

I nuovi incentivi per le funzioni tecniche

Come preannunciato nella nostra [circolare Personale 27 maggio 2016](#), in questa sede ci occupiamo più nel dettaglio della nuova disciplina, introdotta dall'art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), in materia di incentivi per le funzioni tecniche, evidenziando innanzitutto le differenze e le analogie rispetto alla vecchia disciplina in materia di progettazione e innovazione di cui all'[art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006](#), quest'ultima non più applicabile dal 19/04/2016 (data di entrata in vigore del "nuovo codice degli appalti").

Nelle successive circolari approfondiremo poi i relativi adempimenti a carico dell'amministrazione, fornendo nel contempo anche un esempio di criteri di ripartizione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa, ed infine un fac-simile di regolamento comunale, necessario ai fini del riconoscimento dei connessi trattamenti economici a favore del personale dipendente interessato.

➔ **Incentivi a confronto (N.B.: le differenze tra le due discipline sono evidenziate in grassetto):**

RIF.	Art. 93 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
1	Comma 7: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi , nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D. Lgs. 494/1996 , gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo	Comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione , alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico , agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 , alle prestazioni professionali e

	in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti , fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.	specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2	Comma 7-bis: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.	Comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3	Comma 7-ter: L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da	Comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle

	svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</u>, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.	risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4	Comma 7-quater: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è	Comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse

	destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.	derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo <u>18</u> della <u>legge 24 giugno 1997, n. 196</u> o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5		Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Le principali differenze rispetto alla previgente disciplina sono sostanzialmente le seguenti:

- il riconoscimento del nuovo incentivo avviene per lo svolgimento delle “funzioni tecniche” (art. 113, comma 3, 1° periodo, [D.Lgs. n. 50/2016](#)) e non più per la “redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo” (ex art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, [D.Lgs. n. 163/2006](#));
- tali “funzioni tecniche” sono connesse all’esecuzione della singola opera o lavoro, servizio, fornitura (art. 113, comma 3, 1° periodo, [D.Lgs. n. 50/2016](#)) e non più solo alla realizzazione di un opera o di un lavoro (ex art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, [D.Lgs. n. 163/2006](#)).

Sulla scorta di tali differenze, che tuttavia caratterizzano i presupposti dei nuovi incentivi, evidenziamo alcune incongruenze legate alla formulazione letterale della norma, rilevabili dai primi due commi dell’art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), con riferimento alle modalità di costituzione dell’apposito “fondo” da ripartire poi tra i soggetti interessati.

In particolare, posto che:

- ➔ gli oneri destinati alla costituzione del “fondo” sono quelli relativi ad una serie di attività o funzioni, elencate al comma 1 del citato art. 113, connesse sia all’esecuzione delle opere o lavori che ai servizi ed alle forniture;

- ➔ il “fondo”, costituito sulla base di tali oneri, nella misura massima del 2%, è esclusivamente finalizzato ad incentivare lo svolgimento da parte dei dipendenti di una serie di “funzioni tecniche”, elencate nel successivo comma 2, anch’esse connesse all’esecuzione, non solo di opere o lavori, bensì anche di servizi e di forniture;

- ➔ l’80% del citato “fondo” viene poi ripartito, come espressamente previsto dal successivo comma 3, per le “funzioni tecniche” connesse a ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura;

nel comma 1, viene invece letteralmente previsto che:

- ➔ gli oneri di cui al precedente punto 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli “lavori” negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

- ➔ a valere su tali stanziamenti, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei “lavori” posti a base di gara.

Si noti pertanto che la norma, in fase di costituzione del “fondo”, non menziona espressamente né gli oneri relativi ai “servizi” né quelli relativi alle “forniture”; di contro, in fase di destinazione di tali risorse, vengono invece espressamente previsti anche i “servizi” e le “forniture”.

Ciò detto, si aprono due possibili scenari interpretativi:

- la parola “lavori”, contenuta sia nel 1° che nel 2° comma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra illustrato, è da intendersi in senso ampio come “attività” connesse sia alla realizzazione di un’opera che di un servizio o una fornitura. Il vecchio art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevedeva infatti che 2% doveva essere chiaramente calcolato “sugli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro”, ora l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede invece che il 2 % debba essere “modulato sull’importo dei lavori posti a base di gara”, senza fare riferimento più a “un’opera”. Secondo questa tesi, quindi, le risorse da destinare al fondo di cui all’art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere calcolate sia sull’importo a base di gara delle opere o lavori, che su quello dei servizi e delle forniture;

- la parola “lavori” è da intendersi invece in senso stretto come connessa esclusivamente alla realizzazione degli stessi. Sulla base di tale tesi, quindi, il “fondo” previsto dalla disciplina introdotta dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 andrebbe calcolato sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei soli “lavori”, modulando il relativo 2% esclusivamente sull’importo, sempre dei “lavori”, posti a base di gara; di contro, l’80% del medesimo andrebbe invece successivamente ripartito non solo per ciascuna opera o lavoro, ma anche per i servizi e le forniture.

Il nostro parere è che, su questo punto, la norma contenga un refuso connesso alla disciplina previgente, altrimenti non si spiegherebbe la correlazione tra la costituzione del “fondo”, sulla base del solo importo dei lavori, con la relativa ripartizione (in misura dell’80%) anche per i servizi e le forniture, a maggior ragione nei casi in cui questi ultimi non siano in alcun modo correlati all’esecuzione di alcuna opera o lavoro (come, ad esempio, l’appalto del servizio di mensa scolastica).

Nell’incertezza della norma, non possiamo quindi che auspicare un autorevole intervento chiarificatorio; nel frattempo, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ciascun Ente può autonomamente decidere la linea operativa da intraprendere.

Le analogie tra le due discipline riguardano invece, principalmente, oltre che la misura percentuale per la costituzione del fondo (misura massima del 2%, di cui l'80% da ripartire ai dipendenti, tenendo conto tuttavia delle incongruenze sopra descritte), anche l'iter per il riconoscimento dei relativi incentivi a favore dei dipendenti interessati, ovvero la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione in sede di contrattazione decentrata integrativa e l'adozione di un apposito regolamento comunale da parte dell'amministrazione.

Inoltre:

➡ gli importi da destinare agli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (per quanto riguarda l'IRAP, come per i vecchi incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rimanda a quanto previsto dalla [Corte dei Conti Sezioni Riunite nella delibera n. 33/2010](#));

➡ la disciplina in merito alla ripartizione del fondo prevista dall'art. 113, comma 3, del [D.Lgs. n. 50/2016](#) non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

➡ I riflessi sul fondo per le risorse decentrate

Premesso che non vi sono dubbi sul fatto che le risorse da destinare agli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della vigente disciplina contrattuale, debbano confluire nel fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), del [CCNL 1/4/1999](#), da ripartire poi ai dipendenti interessati nell'ambito dell'art. 17, comma 2, lett. g), del medesimo CCNL, occorre stabilire se tali risorse siano da considerarsi "incluse" o "escluse" dai vincoli previsti dall'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#) (Legge di Stabilità 2016), ovvero dall'ammontare complessivo del fondo 2016 per il calcolo del limite e della riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio rispetto al 2015.

Si ricorda infatti che, in merito alle risorse riguardanti gli incentivi di progettazione interna di cui D.Lgs. 163/2006, si era espressa la [Corte dei Conti Sezioni Riunite con la delibera n. 51/2011](#) ritenendole non comprese nell'ambito applicativo dell'ex art. 9, comma 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) in quanto "destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti".

Si osserva che questa motivazione non può essere estesa anche per i nuovi incentivi per le funzioni tecniche, in quanto, come sopra detto, i medesimi vengono riconosciuti per funzioni che per loro natura devono essere necessariamente svolte esclusivamente all'interno dell'Ente.

Per questo riteniamo, fatte salve diverse interpretazioni che dovessero successivamente intervenire e di cui vi terremo sicuramente informati, che le risorse per gli incentivi di cui all'art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) non possano essere escluse dall'ambito applicativo di cui all'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), come invece previsto per le risorse da destinare agli incentivi previsti dall'ex art. 93 del [D.Lgs. 163/2006](#), anche per le attività svolte fino al 18/04/2016 (vedi [circolare Personale 27 maggio 2016](#)).

Ricordiamo che è disponibile la versione 2016 del mini-software + modulistica per la gestione del Fondo decentrato 2016.

Per visionare senza impegno la DEMO, potete cliccare qui: [vai alla DEMO](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it, oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personali:

Circolare Personale 7 novembre – Notiziario

Circolare Personale 4 novembre – Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari

Circolare Personale 31 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 28 ottobre – Permessi retribuiti per lutto

Circolare Personale 24 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 21 ottobre – Modifica del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e programmazione triennale per gli anni 2017-2018-2019

Circolare Personale 17 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 14 ottobre – Nuove indicazioni della Funzione Pubblica sul ripristino delle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato

Circolare Personale 10 ottobre – Notiziario

Circolare Pers. 7 ottobre – Permessi mensili per assistenza disabili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992

Circolare Personale 3 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 30 settembre – Le ultime indicazioni Aran in materia di contrattazione decentrata, decorrenza progressioni orizzontali e integrazione fondo parte variabile

Circolare Personale 26 settembre – Notiziario

Circolare Personale 23 settembre – Le ordinarie procedure di reclutamento del personale

Circolare Personale 19 settembre – Notiziario

Circ. Pers. 16 settembre – I vincoli ordinari per assunzioni a tempo indeterminato personale non dirigente

Circolare Personale 12 settembre – Notiziario

Circ. Personale 9 settembre – Il ripristino delle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato

Circolare Personale 5 settembre – Notiziario

Circolare Personale 1 settembre – Blocco assunzioni dirigenti e incarichi dirigenziali

Circolare Personale 29 agosto – Notiziario

Circolare Personale 8 agosto – Notiziario

Circolare Personale 5 agosto – Conversione in legge del decreto enti locali: novità in materia di personale

Circolare Personale 1 agosto – Notiziario

Circolare Personale 28 luglio – CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e aumenti contrattuali 2016-2018

Circolare Personale 25 luglio – Notiziario

Circolare Personale 22 luglio – I procedimenti disciplinari

Circolare Personale 18 luglio – Notiziario

Circolare Personale 15 luglio – Responsabilità e sanzioni disciplinari

Circolare Personale 11 luglio – Notiziario

Circolare Personale 8 luglio – Nuove norme in materia di licenziamento disciplinare

Circolare Personale 4 luglio – Notiziario

Circolare Personale 1 luglio – Decreto-legge enti locali: le novità in materia di Personale

Circolare Personale 27 giugno – Notiziario

Circ. Personale 24 giugno – Convenzioni ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e vincolo lavoro flessibile

Circolare Personale 20 giugno – Notiziario

Circolare Personale 17 giugno – Memo scadenze

Circolare Personale 13 giugno – Notiziario

Circolare Personale 10 giugno – I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio nell'anno 2016 e le posizioni organizzative negli enti senza dirigenti

Circolare Personale 6 giugno – Notiziario

Circolare Personale 3 giugno – Attribuzione di mansioni superiori

Circolare Personale 30 maggio – Notiziario

Circolare Personale 27 maggio – Ulteriori principi di diritto per la corretta interpretazione dell'art. 93, D.Lgs. n. 163/2006 - Nuovi incentivi per funzioni tecniche e periodo transitorio

Circolare Personale 23 maggio – Notiziario

Circolare Personale 20 maggio – Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1, del TUEL ed il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile

Circolare Personale 16 maggio – Notiziario

Circolare Personale 13 maggio – Spesa del personale – Chiarimenti applicativi art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e contabilità armonizzata

Circolare Personale 9 maggio – Notiziario

Circolare Personale 6 maggio – Il Conto Annuale del personale - Le novità della rilevazione per il 2015